

Standards per la rappresentanza legale del bambino nel quadro di procedure giudiziarie e amministrative

Preambolo agli standards per la rappresentanza legale del bambino.^{1, 2}

La rappresentanza legale del bambino richiede un grande impegno per far valere gli interessi del bambino garantendo una distanza professionale adeguata. I procedimenti nei quali sono coinvolti bambini sono sovente difficili da capire, generano incertezza o, a dipendenza delle circostanze, possono richiamare esperienze negative. Il/la rappresentante legale adotta un atteggiamento trasparente e aperto, prendendo sul serio le esigenze del bambino e le sue preoccupazioni. In particolare, informa il bambino sul contenuto, sullo svolgimento, sulle possibilità di influire il procedimento, sui suoi diritti durante lo stesso e sui ruoli delle diverse parti coinvolte in modo corrispondente alla sua età e alla sua maturità. Il/la rappresentante legale tiene conto della percezione del tempo del bambino e adatta di conseguenza le condizioni quadro. Si impegna per far sì che i procedimenti siano adattati al bambino e, per quanto possibile, interviene per ridurre le tensioni attingendo alle risorse esistenti e favorendo la cooperazione. Assume un approccio di tolleranza zero nei confronti dello sfruttamento sessuale, degli abusi e di altre violazioni dell'integrità personale.

1. COMPETENZE

1.1. Competenze professionali

È richiesta una formazione di base nel campo giuridico, sociale, psicologico, socio-pedagogico o medico (diploma universitario/ di una scuola universitaria professionale o diploma equivalente) e, per i membri attivi certificati, una qualifica complementare in campo giuridico per i professionisti specializzati nel campo psico-socio-pedagogico e in campo psico-socio-pedagogico per i professionisti del diritto.

1.2. Competenze comunicative

Il/la rappresentante legale è in grado di condurre colloqui con un bambino tenendo conto del suo sviluppo e di favorire gli scambi d'opinione con specialiste e specialisti di altre discipline.

1.3 Competenze personali

Il/la rappresentante legale è in grado di assumere un carico importante, di gestire i conflitti e di mediare. È dotato di empatia e capacità di autoanalisi, e vanta un'esperienza professionale con i bambini.

1.4 Competenze pratiche professionali

Sono richiesti tre anni di esperienza professionale in almeno un settore della formazione di base.

¹ Il termine «Rappresentanza legale» si orienta alle Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di bambino e abbraccia tutti i concetti legati alla curatela e alla rappresentanza di bambino in ambito processuale.

² Con il termine «bambino» si include tutti i bambini e adolescenti.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1 Condizioni per l'assunzione di un caso

Indipendenza

Prima di accettare l'incarico, il/la rappresentante legale verifica se l'indipendenza nell'esercizio del mandato sia garantita; in particolare verifica di non avere alcun obbligo o legame nei confronti di altre persone o istituzioni facenti parte del contesto del bambino rappresentato e di non darne nemmeno l'apparenza. Membri o impiegati di un'autorità o di un'istituzione privata o pubblica di protezione dell'infanzia possono assumere un mandato solo al di fuori del Cantone in cui esercitano il loro lavoro, e solo se tale autorità o tale istituzione non si occupa e non si è mai occupata in passato del bambino in questione o di persone facenti parte del suo contesto.

Competenze specifiche nel caso concreto

Il/la rappresentante legale si accerta di avere le competenze necessarie per un determinato caso e, in caso di necessità, acquisisce le debite conoscenze oppure coinvolge una/o specialista.

Disponibilità temporale

Le rappresentanze legali del bambino richiedono molto tempo, sono spesso urgenti, e talvolta i colloqui devono essere organizzati a breve termine e a domicilio del bambino. Il/la rappresentante legale riserva pertanto tempo supplementare per la trattazione del caso.

Accertamento del finanziamento

La regolamentazione dell'onorario per la rappresentanza legale non deve in alcun caso pregiudicarne l'indipendenza. Le/i rappresentanti legali non percepiscono mai onorari direttamente dal bambino. Il/la rappresentante legale fa pertanto in modo che l'incarico sia conferito dalle autorità o dai tribunali. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, il finanziamento può essere assunto da fondazioni indipendenti o – in via del tutto eccezionale e solo se è escluso con assoluta certezza un potenziale conflitto di interessi anche se solo apparente – da persone facenti parte del contesto del bambino rappresentato. Nel quadro di procedimenti nel diritto della famiglia o inerente alla protezione del bambino, il finanziamento diretto da parte di persone facenti parte del contesto del bambino è escluso.

2.2 Spiegazioni relative al mandato

Il/la rappresentante legale raccoglie informazioni presso il bambino sulle sue preoccupazioni, lo informa sui suoi diritti, sulle possibilità e i limiti nel farli valere, sull'importanza della sua opinione e del suo benessere, e sul ruolo della rappresentanza legale. Il mandato viene esposto al bambino in modo a lui comprensibile. La rappresentanza legale garantisce al bambino la confidenzialità delle informazioni raccolte a meno che il suo benessere non sia minacciato.

2.3 Interessi del bambino

Il/la rappresentante legale instaura un contatto personale con il bambino e se necessario con altre persone facenti parte del suo contesto, visiona e studia gli atti disponibili. Durante il procedimento, espone sempre in modo completo e differenziato la volontà del bambino, tenendo conto dei suoi interessi oggettivi. Se constata un conflitto tra la volontà del bambino e i suoi interessi oggettivi, verifica accuratamente se e come comunicarlo al tribunale/alle autorità e a terzi, e se richiedere ulteriori accertamenti. Se possibile, la rappresentanza legale cerca soluzioni consensuali.

3. RELAZIONE CON IL BAMBINO

3.1 Contatto con il bambino

Il/la rappresentante legale instaura un contatto personale con il bambino. Vi rinuncia solo per motivi fondati legati al benessere o all'interesse del bambino.

3.2 Volontà del bambino

Il/la rappresentante legale accerta in modo accurato e completo la volontà del bambino. Se necessario, lo aiuta a elaborare, a rendere tangibile e a formulare la sua volontà. In caso di conflitto tra la volontà e il benessere del bambino, il/la rappresentante legale dialoga e riflette con lui sul da farsi nel modo più accurato possibile.

3.3 Informazioni sul procedimento

Il/la rappresentante legale informa il bambino in modo adeguato al suo sviluppo sui suoi diritti, sullo svolgimento del procedimento e sul ruolo di tutti i partecipanti allo stesso. Descrive e spiega al bambino o adolescente le singole fasi del procedimento affinché possa farsene un'idea appropriata.

Il/la rappresentante legale informa il bambino oralmente o per iscritto sull'esito del procedimento e, se possibile, chiarisce con lui l'eventuale inoltro di un ricorso.

3.4 Raggiungibilità

Il/la rappresentante legale informa il bambino o adolescente oralmente e per iscritto in merito a quando e come è raggiungibile.

3.5 Coinvolgimento del bambino o adolescente in tutte le fasi del procedimento

Il/la rappresentante legale trasmette al bambino o adolescente tutte le informazioni importanti che riceve e ne discute in modo appropriato con lui.

3.6 Fine della rappresentanza

Alla fine del mandato, il/la rappresentante legale propone al bambino o adolescente un colloquio conclusivo, dandogli la possibilità di esprimersi su come ha vissuto il procedimento e se la rappresentanza legale ha soddisfatto le sue aspettative.

4 RELAZIONI CON TERZI

4.1 Scambio con specialisti

Se le circostanze lo richiedono, il/la rappresentante legale acquisisce informazioni da terzi e acquisisce conoscenze specifiche da specialisti.

4.2 Chiarimento dei ruoli

Il/la rappresentante legale prende contatto con terzi già coinvolti nell'assistenza del del bambino o adolescente per favorire uno scambio e per definire i ruoli.

5. SALVAGUARDIA DELLA QUALITÀ

5.1 Disponibilità a inoltrare dati e documentazione

I membri di *Kinderanwaltschaft Schweiz · Avvocati·e del bambino* sono disposti a fornire all'associazione periodicamente i dati anonimizzati di ogni rappresentanza di bambino assunta. Sulla base di questi dati l'associazione potrà svolgere valutazioni i cui risultati contribuiranno al miglioramento della qualità, alla diffusione della rappresentanza legale del bambino e all'attuazione in Svizzera delle Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia adattata al bambino.

5.2 Formazione continua

Il/la rappresentante legale si impegna a partecipare ogni anno ad almeno una delle formazioni organizzate o raccomandate da *Kinderanwaltschaft Schweiz · Avvocati·e del bambino*.

5.3 Riflessione

Il/la rappresentante legale si impegna a partecipare a intervizioni regolari (almeno due volte l'anno) con membri dell'associazione, per esempio collaborando nel quadro delle Learning Communities o partecipando agli scambi tra specialisti organizzati tra i membri.

Nella loro versione tedesca, i presenti standards sono stati approvati in occasione dell'Assemblea generale ordinaria del 26 maggio 2009 e sono entrati immediatamente in vigore. Sono poi stati completati da decisioni dell'Assemblea generale del 24 maggio 2012 e del 23 giugno 2020. Il segretariato ha proceduto alla sostituzione del termine "Kindesverfahrensvertretung" con il termine "Rechtsvertretung", senza ulteriore approvazione da parte dell'Assemblea generale.